

TI_GERICHTE 38.2017.14 vom 19. Mai 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-05-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2017.14_d20160519

FR: TI_GERICHTE 38.2017.14 du 19 mai 2016

IT: TI_GERICHTE 38.2017.14 del 19 maggio 2016

Regeste

Sospensione di 20 giorni per avere rifiutato occupazione assegnata da URC al 100% e di durata indeterminata. Persa la possibilità di reperire nuovo impiego a causa di pretese salariali eccessive. Occupazione adeguata

Erwägungen

E. 2

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. 2.6. Nella presente fattispecie, risulta dagli atti dell'incarto che l'URC di _____ il 16 febbraio 2016 ha assegnato ad RI 1 un'occupazione presso la _____ di _____ (in seguito: la ditta _____; cfr. Doc. 3). L'assicurato aveva peraltro già precedentemente contattato il potenziale datore di lavoro tramite l'agenzia di lavoro interinale _____ (in seguito: agenzia _____). Il 17 febbraio 2016 l'assicurato ha così affermato di avere già avuto un colloquio di selezione con il datore di lavoro il 3 febbraio 2016 (cfr. Doc. 4) e di essere in attesa di sviluppi. La ditta _____ ha comunicato all'URC di _____ in data 12 aprile 2016 di avere sentito nuovamente l'assicurato il 24 marzo 2016 e che il candidato ha rifiutato l'offerta di lavoro l'11 aprile 2016 (cfr. Doc. 6). Il

E. 5

LPP 2'276.40

E. 6

LANF non professionale 894.00

E. 7

CM+costi di malattia e infortuni sostenuti 7'237.50

E. 8

Spese di trasferta 9'568.00

E. 9

Pasti fuori casa 2'300.00

E. 10

Esigenze accresciute di vitto 1'265.00

E. 11

Montatura occhiali per i 3 membri della famiglia 225.00

E. 12

Dentista RI 1 284.55 Totale 68'020.40" I primi due dati (fr. 20'400.-- e fr. 2'400.--) sono corretti e risultano dall'applicazione della "Tabella di calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF, cfr. doc. 20.4) e precisamente fr. 1'700.-- x 2, per la coppia e fr. 400 x 12 – fr. 2'400.-- di assegni familiari, per il figlio. L'affitto e le spese accessorie (fr. 16'800.--) si evincono dal contratto di locazione (cfr. doc. 22/2). Gli oneri AVS/AI/IPG/AD sono pari al 6,225% dallo stipendio di fr. 70'200.--, per complessivi fr. 4'369.25. La deduzione LPP di fr. 2'276.40 è quella indicata dal datore di lavoro (cfr. doc. 20/3). Ciò vale pure per i costi dell'assicurazione infortuni non professionali di fr. 894.-- (cfr. doc. 20/2). I costi complessivi per l'assicurazione contro le malattie, comprovati nel 2016 ammontano a fr. 7'237.50 (cfr. doc. 27; per il resto cfr. doc. III Ad 5). Le spese di trasferta sono stati fissati applicando la Circolare n. 39/2015 della LEF del 20 novembre 2015 (cfr. doc. 20/5) e precisamente _____ - _____ (80 km) e ritorno (160 km x 230 giorni x fr. 0,26 = fr. 36'800 x 0,26 = fr. 9'568.--. L'importo per i pasti fuori casa ammonta a fr. 2'300.-- (10 fr. per pasto per 230 giorni), mentre il supplemento per le esigenze accresciute di vitto ammonta a fr. 1'265.-- (fr. 5.50 x 230), sempre sulla base della citata Tabella LEF). Il numero medio di giorni lavorativi in Ticino è pari a 230 (cfr. sentenza della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza 15.2015.103 del 9 marzo 2016, consid. 4.2). Per quel che riguarda l'importo di fr. 225.-- all'anno per la montatura per gli occhiali, la Sezione del lavoro nella decisione su opposizione ha fornito la seguente convincente spiegazione: " Per quanto riguarda il punto 11 (montatura occhiali per 3 membri della famiglia) si precisa che il costo per l'acquisto di occhiali riconosciuto secondo le Direttive del Dipartimento della Sanità e della Socialità citate dall'opponente ammonta a CHF 150.-- per persona ogni due anni, e quindi CHF 225.-- all'anno per l'intera famiglia. Tuttavia, eventualmente anche ammettendo CHF 450.-- per l'anno 2016/famiglia la soglia di CHF 72'600.-- non sarebbe superata." (cfr. doc. A) Infine anche l'importo per le spese di dentista di fr. 284.55 risulta corretto (cfr. doc. 22/6 e doc. 22/10). In conclusione l'accettazione dell'impiego a _____ per un salario di fr. 70'200.-- non avrebbe intaccato il minimo di vitale della famiglia fissato a fr. 68'020.40. L'occupazione in questione era dunque adeguata e avrebbe dovuto essere accettata dall'assicurato. Del resto se tale occupazione fosse successivamente divenuta durevolmente inadeguata (ad esempio per un imprevisto aumento di costi tale da intaccare il minimo vitale) avrebbe potuto essere abbandonato senza incorrere in nessuna penalità (cfr. B. Rubin, "La suspension du droit à l'indemnité de chômage" in DLA 2017 pag. 1 seg. 6). Siccome l'assicurato ha rifiutato un'occupazione adeguata, a ragione, la Sezione del lavoro l'ha sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Siccome anche l'entità della sanzione (20 giorni di sospensione) risulta proporzionata, la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2017 deve essere confermata.

E. 17

febbraio 2016 l'assicurato ha così affermato di avere già avuto un colloquio di selezione con il datore di lavoro il 3 febbraio 2016 (cfr. Doc. 4) e di essere in attesa di sviluppi.

La ditta _____ ha comunicato all'URC di _____ in data 12 aprile 2016 di avere sentito nuovamente l'assicurato il 24 marzo 2016 e che il candidato ha rifiutato l'offerta di lavoro l'11 aprile 2016 (cfr. Doc. 6).

Il 5 aprile 2016 il consulente del personale _____ della _____ ha inviato a _____ della ditta _____ un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

Una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione entra tuttavia in considerazione soltanto se l'occupazione in questione era adeguata (cfr. consid. 2.1. e 2.3.).

Questo Tribunale ha, ad esempio, ritenuto non conforme ad un contratto normale di lavoro un'occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, ■ Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois■ in Remy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

Nel caso concreto, va innanzitutto rilevato che l'azienda in questione ■ attiva nel settore della ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione e la distribuzione di _____■ (cfr. Estratto del registro di commercio) non è legata da un contratto collettivo del lavoro. Nel settore non esiste neppure un contratto normale di lavoro.

L'amministrazione ha sottolineato che il salario di fr. 70'200.- era conforme agli usi e quindi adeguato in quanto dalla ■ calcolatrice individuale dei salari 2014 (Salarium), messa a disposizione dall'Ufficio federale di statistica UST, secondo cui per la funzione prevista (non sono invece determinanti le competenze di cui dispone l'interessato), in Ticino, risulta un valore centrale (mediana) di CHF 70'900.-- (recte: 70'980.--) annui lordi, ed un 25% di lavoratori con un salario inferiore a CHF 64'200.-- annui lordi■ (cfr. doc. 26 pag. 5, doc. 24 e soprattutto doc. 24.1, con il riferimento al ■ ramo economico la fabbricazione di prodotti chimici■).

Il TCA può fare proprie queste considerazioni dell'amministrazione.

Il salario offerto era dunque conforme agli usi, ciò che peraltro l'assicurato neppure contesta.

Nel caso concreto, visti i turni di lavoro presso l'azienda (anche di notte; consid. 2.6), per il ricorrente sarebbe stato impossibile utilizzare i mezzi pubblici.

Utilizzando la propria auto (cfr. doc. III Ad 3), l'assicurato avrebbe invece potuto effettuare il tragitto _____ - _____ e ritorno nei tempi massimi fissati all'art. 16 cpv. 2 lett. f. LADI.

In una sentenza C 386/00 del 16 maggio 201 al consid. 3a l'Alta Corte ha stabilito che l'utilizzo dell'auto privata può essere previsto solo a condizione che la spesa indotta da tale uso non intacchi il minimo vitale dell'interessato e della sua famiglia.

Ora, nella decisione su opposizione, la Sezione del lavoro ha riprodotto una tabella nella quale a fronte di entrate di fr. 72'600.- annui (salario di fr. 70'200.-- + fr. 2'400.-- di assegni famiglia annui ■ fr. 200.-- mensili) vi erano uscite complessive di fr. 70'420.40 per cui il minimo vitale della famiglia del ricorrente non veniva intaccato accettando l'occupazione in questione.

Nella risposta di causa la Sezione del lavoro, ha, da una parte riconosciuta fondata la contestazione dell'assicurato relativa al computo, fra i redditi, dell'assegno di famiglia, ma, d'altra parte, lo ha dedotto dall'importo base computato per il figlio (che è stato ridotto da fr. 4'800.-- a fr. 2'400.--) rispetto alla decisione su opposizione, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza (cfr. sentenza della Camera di esecuzioni e fallimenti del

Tribunale d'appello 15.2014.87 del 12 novembre 2014 consid. 8.2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.